

REGOLAMENTO

(MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA DEL 20 GIUGNO 2010)

Art. 1 Sede legale e sede operativa

Per motivate esigenze l'Assemblea dei Soci, con decisione approvata dalla maggioranza, potrà stabilire di trasferire la sede operativa anche in luogo diverso dalla sede legale.

Art. 2 Modalità di ammissione al Forum

2.1 Le Associazioni e gli Organismi indicati agli art. 4.1 e, 4.2 dello Statuto possono chiedere l'adesione al Forum mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente del Forum. I richiedenti debbono precisare nella domanda la qualifica prescelta ai sensi dell'art. 4.1 e 4.2 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 4.1 lett. a) dello Statuto si intendono svolgere attività di interesse nazionale o sovranazionale ovvero nell'ambito dell'intero Paese le associazioni e gli organismi che, alternativamente o cumulativamente:

- abbiano un consistente numero di associati o aderenti;
- riguardino comunque l'intera nazione ovvero la comunità internazionale in ragione degli scopi perseguiti ovvero dell'organizzazione degli strumenti volti al loro perseguimento.

2.2 Alla domanda dovranno essere allegati

- il proprio Statuto
- una esauriente documentazione che dimostri l'operatività dell'associazione
- gli estremi delle proprie rappresentanze locali
- l'esplicita adesione al Forum delle Associazioni familiari, al Patto associativo
- l'accettazione dello Statuto del Forum.

2.3 Entro 40 giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo darà inizio all'istruttoria a mezzo dei membri delegati, che potranno anche incontrare personalmente gli organi direttivi o esecutivi nazionali dell'Associazione o dell'Organismo richiedente. L'istruttoria deve concludersi entro 6 mesi dalla sua apertura.

2.4 Il Consiglio Direttivo – eventualmente previo parere consultivo del Collegio di Garanzia in ordine alla compatibilità statutaria dell'istanza - adotta nella prima riunione successiva alla conclusione dell'istruttoria le proprie conclusioni in ordine all'ammissibilità o meno del richiedente.

2.5 Nel caso in cui non siano accertati i requisiti di cui all'art. 4.1 lett. a) dello Statuto, il Consiglio Direttivo potrà invitare il richiedente a indirizzare la propria richiesta di adesione ai Forum locali territorialmente competenti.

2.6 In merito alla domanda di ammissione decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci nella prima riunione ordinaria successiva alla deliberazione delle conclusioni da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 Forum regionali

3.1 In ogni Regione può essere costituito un solo Forum regionale. Le Province autonome di Bolzano e Trento sono equiparate a Regione.

3.2 Il coordinatore del gruppo promotore, d'intesa con il Consiglio Direttivo nazionale, procede alla preparazione dell'Assemblea costituente del Forum regionale che dovrà eleggere gli organi associativi.

3.3 L'Assemblea del Forum regionale deve approvare tra l'altro:

- a) l'adesione al Forum nazionale, l'accettazione del Patto associativo e dello Statuto;
- b) il proprio Statuto che deve essere in sintonia con quello nazionale.

3.4 Su motivata richiesta del Consiglio direttivo del Forum nazionale o del Collegio dei Garanti, i Forum regionali sono tenuti ad inviare copia dei verbali delle sedute delle proprie assemblee o altra documentazione.

3.5 I soci indicati all'Art. 4.1 punto a) aderenti a livello nazionale non possono essere esclusi dalla composizione dell'Assemblea del Forum regionale.

L'eventuale non accettazione della domanda di adesione a livello nazionale per incompatibilità, o la delibera di decadenza ai sensi dell'Art. 4.4 dello Statuto comportano l'esclusione anche a livello regionale.

Art. 4 Elezioni degli organi associativi

4.1 Alla nomina di Presidente nazionale possono essere candidati:

- a) i Presidenti delle Associazioni e degli Organismi aderenti, con obbligo di rinuncia alla presidenza associativa in caso di elezione a Presidente nazionale, e i Delegati permanenti dei Soci presso l'Assemblea, nominati con comunicazione pervenuta alla Presidenza nazionale almeno un anno prima della data fissata per le elezioni;
- b) persone che si sono distinte per fattivo impegno in favore della famiglia, se presentate da almeno dieci soci.

4.2 Alla nomina di Vicepresidente, di Consigliere e di Tesoriere possono essere candidati i Presidenti ed i Delegati permanenti presso l'Assemblea dei Soci.

4.3 Alla carica di Revisore dei conti possono essere candidate persone di adeguata esperienza e professionalità proposte dai Soci.

4.4 Alla carica di Garante possono essere candidati i Presidenti e delegati permanenti presso l'Assemblea, nominati almeno 12 mesi prima dalla data fissata per le elezioni o come al punto 4.1 b) precedente, e anche persone di adeguata esperienza nell'ambito dell'associazionismo familiare.

4.5 Le candidature devono essere presentate per iscritto alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 5 almeno 60 giorni prima dell'Assemblea dei Soci elettiva.

4.6 Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Si procede, nell'ordine e con sei schede separate, all'elezione diretta del Presidente del Forum, dei due Vicepresidenti, dei membri del Consiglio Direttivo, del Tesoriere, dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dei tre membri del Collegio di Garanzia.

4.7 Risulta eletto chi ha raccolto il maggior numero di voti a parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

4.8 Per la carica di Presidente si dovrà ottenere almeno la maggioranza degli aventi diritto di voto.

4.9 In ogni organo i membri devono essere espressione di Soci diversi tra loro.

4.10 I candidati non devono presentare caratteristiche di incompatibilità secondo quanto disposto dall'Art. 13.1 dello Statuto, né aver esercitato nella carica i due precedenti mandati consecutivi (Statuto, art. 5.2).

Art. 5 Commissione elettorale.

5.1 L'Assemblea dei Soci provvede almeno 90 giorni prima della data fissata per le elezioni alla nomina di una Commissione elettorale composta da tre membri scelti tra coloro che non intendono candidarsi ad incarichi associativi, che eleggono al loro interno un Presidente.

5.2 La Commissione elettorale:

- raccoglie le candidature nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4
- predispone sei elenchi di candidati (uno per ciascuna carica elettiva);
- segnala le eventuali incompatibilità;
- almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni pubblica gli elenchi dei candidati eleggibili e nel medesimo termine ne trasmette copia per iscritto, via fax o per posta elettronica presso la sede legale di ogni socio
- provvede all'organizzazione delle elezioni;
- predispone le schede
- sovrintende alle operazioni di voto
- procede allo scrutinio
- comunica all'Assemblea i nominativi degli eletti.

5.3 I Soci aventi diritto al voto possono esprimere:

- una preferenza per la nomina del Presidente e del Tesoriere;
- due preferenze per i Vicepresidenti, di cui una espressione della componente associativa ed una espressione della componente regionale;
- per i Consiglieri, un numero di preferenze pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di Consiglieri da eleggere;
- due preferenze per la nomina dei Revisori dei Conti e del Collegio di Garanzia.

5.4 I candidati che si trovano nelle condizioni di incompatibilità nei confronti di quanto stabilito dall'Art. 13.1 dello Statuto debbono optare entro i trenta giorni successivi alla eventuale elezione.

5.5 In caso di dimissioni e/o decadenza di un membro eletto, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti per il medesimo incarico, risultante dal verbale della commissione elettorale. In caso di esaurimento della lista dei non eletti, si procederà alla elezione del sostituto nella prima Assemblea dei Soci.

5.6 Il Presidente del Forum deve convocare il Consiglio Direttivo entro e non oltre venti giorni dalla propria elezione e l'Assemblea dei Soci entro novanta giorni dalla elezione stessa.

Art. 6 Assemblea dei Soci

6.1 Partecipano all'Assemblea dei Soci i Presidenti delle Associazioni e degli Organismi aderenti o loro Delegato permanente.

In caso di impedimento può essere conferita delega scritta ad altro socio. Non è ammesso ricevere più di una delega per socio.

6.2 L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti, anche per delega, la metà più uno dei soci.

6.3 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente con l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo. La convocazione deve pervenire, per iscritto ovvero a mezzo fax o posta elettronica, presso la sede legale di ogni socio, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

6.4 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Forum o da altro socio di volta in volta nominato dall'Assemblea. Un incaricato dell'Ufficio Segreteria provvede alle relative verbalizzazioni. I lavori si svolgono sulla base dell'ordine del giorno di cui al suo esteso punto 6.3; eventuali integrazioni e/o modifiche all'ordine del giorno possono essere richieste all'inizio dei lavori ed inserite con il voto favorevole della metà più uno dei Soci.

6.5 L'Assemblea dei Soci, nelle sue decisioni, ricerca sempre la più ampia convergenza tra i soci; delibera a maggioranza semplice con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti, salvo, quando richiesto dallo Statuto, una maggioranza qualificata.

6.6 È prevista la possibilità che un Socio, motivando le ragioni della sua scelta, si astenga dal collaborare ad una iniziativa decisa dall'Assemblea dei Soci. Tale scelta dovrà essere espressa dal Socio o dal suo Delegato con dichiarazione di voto e confermata per scritto entro trenta giorni.

6.7 L'Assemblea dei Soci può promuovere periodicamente una verifica al fine di valutare la sussistenza in capo ai Soci dei requisiti di cui all' art. 4.1 dello Statuto come esplicitati nell'art. 2.1 del Regolamento, demandando al Direttivo la relativa istruttoria. Nel caso in cui l'Assemblea - sentita la relazione del Direttivo - deliberi a maggioranza assoluta dei membri il venir meno in capo ad un Socio dei requisiti di cui sopra, il medesimo - ricorrendone le circostanze - potrà chiedere l'adesione ai Forum locali competenti per territorio. E' ammesso da parte degli interessati ricorso al Collegio di Garanzia che - dopo adeguata istruttoria - invia il proprio parere alla prima Assemblea dei Soci chiedendo - ove ritenuto opportuno - una nuova deliberazione.

Art.7 Il Presidente

7.1 Il Presidente ha la rappresentanza del Forum nei confronti dei terzi ed in giudizio; su mandato del Consiglio Direttivo:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e dirige il Consiglio Direttivo;
- c) assegna le deleghe ai Consiglieri, sentito il Consiglio Direttivo;
- d) assume i provvedimenti urgenti quando non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo, comunicandoli ad esso appena possibile, per la convalida;
- e) riferisce all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo sulle attività del Forum.

7.2 Il Presidente, di concerto con i due Vicepresidenti e il Direttore generale, opera nel rispetto delle delibere assunte dagli altri organi sociali.

7.3 Il Presidente, per singoli atti ed a tempo determinato, può delegare i suoi poteri ad uno dei due Vicepresidenti

7.4 In caso di durevole documentato impedimento e/o di decadenza del Presidente, le sue funzioni a norma dell'art.7 dello Statuto verranno temporaneamente esercitate dal Vicepresidente che è stato eletto con il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano), che assume a tutti gli effetti la figura di Vicepresidente Vicario.

Il Vicepresidente Vicario avrà l'obbligo:

- a) di convocare entro e non oltre dieci giorni dall'assunzione della carica il Consiglio Direttivo per la verifica e la convalida della costituzione del Vicepresidente Vicario;
- b) di convocare, entro e non oltre un mese dalla convalida e, permanendo l'impedimento del Presidente, l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri.

8.2 Per svolgere la sua attività si avvale dell'Ufficio di Segreteria del Forum.

8.3 Al Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente Nazionale, per esprimere pareri consultivi, esperti o i coordinatori delle commissioni.

8.4 Le convocazioni devono pervenire di regola, salvo ragioni di urgenza, con un preavviso di almeno dieci giorni.

8.5 Al fine dell'applicazione dell'Art. 11.2 dello Statuto, deve essere proposta motivata istanza al Collegio di garanzia.

Art. 9 Il Tesoriere

9.1 Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo; svolge compiti specifici in materia di amministrazione contabile e di reperimento delle risorse economiche di cui il Forum necessita per l'attuazione dei suoi compiti e delle azioni deliberate, anche studiando e proponendo al Consiglio Direttivo particolari iniziative a tal fine destinate.

9.2 Il Tesoriere cura la preparazione dei bilanci preventivo e consuntivo, che vengono illustrati annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 10 Collegio dei revisori

10.1 Il Collegio dei Revisori dei conti deve essere convocato dal Presidente del Forum entro un mese dalla sua elezione. Il Collegio elegge nel proprio ambito il suo Presidente.

10.2 Si riunisce, con la presenza del Tesoriere, per i controlli di rito, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente del Collegio inviata a cura dell'Ufficio Segreteria del Forum.

10.3 Delle attività di controllo viene redatto verbale su apposito registro da conservare agli atti.

Art. 11 Collegio di garanzia

11.1 Il Collegio di garanzia deve essere convocato dal Presidente del Forum entro un mese dalla sua elezione. Il Collegio elegge nel proprio ambito il suo Presidente.

11.2 Il Collegio di garanzia partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea dei soci.

11.3 Il Collegio di garanzia si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta venga segnalato o autonomamente riscontrato un comportamento scorretto o comunque

inadeguato sia degli organi associativi che dei singoli Soci rispetto al Patto associativo o alle norme statutarie o regolamentari.

11.4 Il Collegio di garanzia si attiva autonomamente, su iniziativa degli Organi associativi o di un singolo Socio su richiesta scritta. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dal momento in cui l'interrogazione gli è stata posta. Il Presidente del Collegio di garanzia comunica entro e non oltre 7 giorni al Presidente del Forum l'avvio della procedura.

11.5 I provvedimenti proponibili all'Assemblea dei Soci da parte del Collegio sono:

- a) l'invito all'organo e/o al socio di conformarsi al Patto associativo e alle norme statutarie;
- b) l'invito all'organo e/o al socio di porre in atto formale modificazione del comportamento censurato;
- c) l'esclusione del Socio.

11.6 Qualora il comportamento censurato riguardi un organo del Forum il Collegio di Garanzia rimette la questione, con il proprio parere, all'Assemblea. È fatto obbligo, in ogni caso, al Consiglio Direttivo di porre la questione all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci.

Art. 12 Validità delle riunioni

Le riunioni sono valide quando sono presenti, al momento dell'apertura, almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. Per ogni riunione degli organi si deve redigere un apposito verbale.

Art. 13 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Dirige e coordina le attività del Forum, collaborando con il Presidente, i due Vicepresidenti ed il Tesoriere, nell'adempimento dei loro compiti e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 14 LE COMMISSIONI

14.1 Compiti ed attribuzioni

Le Commissioni, istituite ai sensi dell'art.14 dello Statuto, hanno il compito, attraverso la condivisione delle competenze, di:

- a) ricercare, studiare ed approfondire le tematiche loro indicate dall'Assemblea dei Soci nonché dal Consiglio Direttivo;
- b) proporre propri pareri, tematiche e linee di studio da sottoporre all'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Direttivo;
- c) raccogliere proposte e suggerimenti da parte dei Soci in merito alle tematiche in esame;
- d) partecipare, su delega del Consiglio Direttivo o del Presidente, a incontri esterni alla Commissione stessa.

14.2 Istituzione

In base alle indicazioni dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo istituisce le Commissioni per i vari settori di attività o interesse, riguardanti l'ambito di attività del Forum.

Il Consiglio Direttivo, per motivi di urgenza e in caso di necessità non differibili, può istituire ulteriori Commissioni che devono essere ratificate alla prima assemblea utile.

Possono essere istituite anche Commissioni temporanee di scopo.

14.3 Composizione

Le Commissioni sono composte da:

- a) legali rappresentanti dei soci o loro delegati permanenti;
- b) il Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione.
- c) Su indicazione del Consiglio Direttivo o su proposta della Commissione stessa, previa autorizzazione delle spese da parte del Consiglio Direttivo o del Presidente, possono inoltre farne parte:
- d) membri del Comitato Tecnico Scientifico;
- e) esperti e/o consulenti specialisti della tematica propria della Commissione.

I membri delle Commissioni si impegnano a presenziare con regolarità alle riunioni di lavoro ed a portare il loro contributo di competenza e professionalità.

Il presidente o il delegato permanente all'Assemblea comunica alla segreteria del Forum i nomi dei delegati per le Commissioni. La Segreteria del Forum valuta i requisiti di partecipazione e ne dispone l'inserimento nell'elenco dei componenti della Commissione. Di ciascuna Commissione potrà fare parte un solo delegato per Socio. Alle riunioni potranno partecipare anche più delegati, previo parere della Commissione stessa, senza diritto di voto e senza oneri a carico del Forum. Non sono ammesse deleghe ad altro Socio.

L'elenco dei componenti e le loro presenze sono tenuti e registrati dal Segretario della Commissione.

Le commissioni temporanee di scopo possono essere composte dai soli membri incaricati dal Consiglio Direttivo.

14.4 Insediamento, validità di costituzione e durata in carica

Le Commissioni, validamente costituite con la presenza di un numero minimo di membri stabilito dal Consiglio Direttivo, di regola durano in carica fino alla data del rinnovo del Consiglio Direttivo che le ha istituite e proseguiranno i loro lavori in regime di proroga fino alla istituzione delle nuove Commissioni.

Le Commissioni possono essere motivatamente abrogate, previo parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci.

Le Commissioni istituite con compito temporaneo cesseranno al raggiungimento dello scopo.

14.5 Coordinatore

Il Coordinatore della Commissione è nominato dal Consiglio Direttivo:

- a) ha la funzione di rappresentanza e di coordinamento della Commissione, opera in stretto collegamento con il Consiglio Direttivo, dal quale può essere convocato ed al quale risponde dell'operato della Commissione stessa;
- b) predispose l'ordine del giorno delle riunioni, organizza i tempi e i modi del lavoro della Commissione in accordo con la stessa e in sintonia con il Consiglio Direttivo;
- c) propone l'eventuale costituzione di sottocommissioni, da approvarsi dal Consiglio Direttivo;
- d) relaziona periodicamente al Consiglio Direttivo sui lavori della Commissione;
- e) coopta tra i membri della Commissione il Vice Coordinatore, che eserciterà le sue funzioni in caso di comprovato impedimento;
- f) predispose per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo il preventivo di spesa.

Il Coordinatore decade dalla carica, oltre che per la scadenza del mandato nei termini di cui al suo esteso art. 14.4, a seguito di motivato provvedimento del Consiglio Direttivo.

14.6 Segretario

Il Segretario della Commissione viene incaricato dal Direttore Generale.

Svolge le funzioni esecutive in stretto collegamento con il Coordinatore della Commissione.

Tiene l'elenco dei componenti e ne cura l'aggiornamento.

Provvede alla convocazione della Commissione su indicazione del Coordinatore.

Redige il verbale di ciascuna seduta e cura la corrispondenza.

Raccoglie le firme dei presenti.

14.7 Riunioni e determinazioni

La convocazione della Commissione avviene a cura del Segretario mediante comunicazione diretta (telefonica, posta elettronica, fax) a tutti i componenti.

Le decisioni sono approvate a maggioranza relativa dei presenti, numerate e verbalizzate. Il verbale sarà inviato ai componenti e consegnato al Consiglio Direttivo.

I Soci verranno periodicamente informati sull'andamento dei lavori e potranno presentare le loro osservazioni e proposte.

14.8 Pubblicità dei lavori

Il Coordinatore di ciascuna Commissione redigerà, su argomenti di interesse e competenza specifica della Commissione e/o sulle attività promosse dalla medesima, idonee comunicazioni ai Soci e, qualora delegato dal Consiglio Direttivo, ad Enti istituzionali e ad Organizzazioni e Rappresentanze sociali.

14.9 Sottocommissioni

Ogni Commissione su proposta del suo Coordinatore e con approvazione del Consiglio Direttivo, può costituire, sulla base di effettive necessità, una o più Sottocommissioni temporanee di scopo a cui viene attribuito il compito di elaborare specifici studi e progetti finalizzati, circoscritti a particolari argomenti

Ciascuna Sottocommissione è costituita dai membri indicati dalla Commissione con approvazione del Consiglio Direttivo.

Il mandato di ciascuna Sottocommissione si conclude con il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, che viene sottoposto alla attenzione ed alla approvazione della Commissione di riferimento. La Sottocommissione può essere motivatamente sciolta su disposizione del Coordinatore della Commissione di riferimento.

14.10 Decadenza di componenti delle Commissioni e Sottocommissioni

Il componente di una Commissione o Sottocommissione può decadere per sue esplicite e motivate dimissioni e per motivate ragioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Comitato Tecnico Scientifico

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può deliberare la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico con funzione consultiva, in grado di raccogliere il contributo culturale di tutti quegli organismi, enti, istituzioni o persone fisiche, che vantano specifiche competenze sui temi delle politiche familiari.

Art. 16 Quote associative

Le quote associative stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci debbono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il mancato versamento della quota annuale entro tale termine comporta la perdita del diritto di voto in occasione delle Assemblee dei Soci. Il mancato versamento di due annualità consecutive giustifica la declaratoria della decadenza dal Forum.

Art. 17 Spese di funzionamento

17.1 Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione nulla escluso od eccettuato e senza limite d'importo, da esercitarsi con firma singola. Il Presidente può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione.

17.2 Per il funzionamento degli Organi e delle Commissioni, si prevede, nei limiti previsti dal Bilancio, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Art. 18 Bilancio

18.1 L'anno sociale corrisponde all'anno solare; entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente ed il preventivo per l'anno in corso. Detti bilanci, insieme alla Relazione annuale del Presidente del Forum, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno.

18.2 I membri del Collegio dei Revisori devono ricevere copia del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno; in merito riferiranno all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto.

Art. 19 Delibere

19.1 Le delibere degli organi associativi del Forum sono vincolanti per tutti gli aderenti, che sono obbligati a rispettarle e per quanto di competenza ad attuarle e sostenerle.

19.2 Nel caso che un aderente decida di avvalersi di quanto previsto dall'Art. 6.5 dello Statuto e 6.6 del presente Regolamento, dovrà evitare di intraprendere iniziative contrarie a quella decisa dal Forum.

19.3 Le deliberazioni di tutti gli Organi sociali devono essere trascritte a verbale (negli appositi libri, anche con strumenti elettronici) ed essere conservate per 5 anni.

Art. 20 Modifiche

Eventuali modifiche al presente regolamento proposte dal Consiglio Direttivo e/o da almeno un quinto dei Soci possono essere deliberate ed approvate dall'Assemblea con la maggioranza dei Soci.

Norme transitorie

I Forum regionali già costituiti dovranno adeguarsi alle norme previste dal presente regolamento entro il 31 dicembre 2008.